

QUESTIONI APERTE

Riparazione per ingiusta detenzione - Custodia cautelare

La decisione

Ingiusta detenzione - Custodia cautelare - Condizioni ostative all'indennizzo - Dolo e colpa grave dell'istante (artt. 314, 273, 280 c.p.p.).

Le Sezioni unite della cassazione, confermando i principi già espressi in materia, hanno stabilito che anche in caso di custodia cautelare e in assenza delle condizioni di applicabilità della misura di cui agli artt. 273 e 280 c.p.p., il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione non spetta al richiedente che abbia dolosamente concorso con la sua condotta a rendere doveroso l'intervento dell'Autorità Giudiziaria o che, per colpa grave, abbia realizzato una situazione tale da rendere prevedibile un provvedimento restrittivo della sua libertà personale.

CASSAZIONE PENALE, SEZIONI UNITE, 24 dicembre 2013 (ud. 28 novembre 2013) - SANTACROCE, *Presidente* - MACCHIA, *Relatore* - RIELLO, *P.M.* (diff.) - Nicosia, ricorrente.

Il commento

Ingiusta detenzione: le Sezioni unite non si discostano dagli orientamenti tradizionali

1. La sentenza delle Sezioni unite, depositata il 24 dicembre 2013, giunta dopo un faticoso *iter* processuale, conferma i principi consolidati in materia di riparazione per ingiusta detenzione. Uno sforzo immane, si direbbe, con tanto di passaggio "a vuoto" dinanzi la Corte costituzionale, per ribadire quanto già ampiamente digerito dall'applicazione giurisprudenziale.

Giova ripercorrerlo, dunque, questo laborioso percorso, iniziato, in esito a sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto, con consueta istanza di riparazione per l'ingiusta detenzione ai sensi dell'art. 314 c.p.p. in relazione alla misura cautelare della custodia prima in carcere e poi domiciliare patita dall'istante in relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio.

2. Con una prima ordinanza (in data 26 marzo 2010) la Corte d'Appello di Catania rigettava la domanda per la sussistenza di un comportamento dell'istante connotato da colpa grave nella sua condotta. Avverso tale provvedimento veniva proposto ricorso per Cassazione, deducendosi che la Corte d'Appello aveva del tutto omesso di esporre le concrete ragioni in base alle quali aveva ritenuto configurabili gli estremi del dolo o della colpa grave. Tale

ragionamento veniva recepito dall'annullamento con rinvio della Cassazione (sentenza del 1° febbraio 2011) sul presupposto che non fosse stato spiegato quale contributo in concreto, con la condotta di acquisto della sostanza stupefacente asseritamente inficiata da colpa grave, fosse stato apportato dall'istante ai fini della emissione e del mantenimento del provvedimento custodiale, in modo tale da indurre in errore l'autorità procedente in ordine alla detenzione per uso non personale della sostanza stupefacente. La Corte d'Appello di Catania, tuttavia, rigettava nuovamente il ricorso (in data 5 luglio 2011), sicché anche avverso tale rigetto veniva riproposto gravame incentrato sull'osservazione della mancata motivazione del perché l'ammissione del ricorrente di aver acquistato sostanza stupefacente per uso personale costituisse dolo o colpa grave.

3. Il Procuratore generale richiedeva l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza, rilevando che la Corte nel giudizio di rinvio non avesse fornito una effettiva spiegazione in ordine al ritenuto contributo colposo fornito dal detenuto. La terza Sezione penale, con ordinanza del 23 maggio 2012 (depositata il successivo 6 agosto), tuttavia, rimetteva la trattazione del ricorso alle Sezioni unite, osservando che «nelle more del procedimento era intervenuta la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, in data 10 aprile 2012, caso Lorenzetti c. Italia, la quale, in riferimento al procedimento per l'accertamento del diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione ai sensi degli artt. 314 e ss., c.p.p. aveva ravvisato la violazione dell'art. 6 C.e.d.u. in tema di diritto ad equo processo, per la mancanza di pubblicità dei procedimenti in camera di consiglio, quale era quello davanti alla Corte d'Appello, a norma degli artt. 127, 643 e 646 c.p.p., richiamati dall'art. 315 c.p.p.». Detta ordinanza, dunque, si domandava: se il principio della pubblicità dell'udienza enunciato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo per la riparazione dell'ingiusta detenzione dovesse applicarsi anche nel procedimento innanzi alla Corte di cassazione; se la trattazione del ricorso innanzi alla Corte di cassazione dovesse avvenire in camera di consiglio nelle forme previste dall'art. 611 c.p.p., oppure comunque in udienza pubblica; se l'avvenuta violazione dell'art. 6 C.e.d.u. imponesse l'adozione di provvedimenti correttivi e di adeguamento del procedimento per rendere "equo" il giudizio di merito e comporti l'annullamento con rinvio della decisione della Corte d'appello.

4. Le Sezioni unite, con ordinanza del 18 ottobre 2012, affermavano che il giudizio di legittimità, proprio per le caratteristiche che ne contraddistinguono la funzione, non postula la garanzia della pubblicità dell'udienza, atteso che «la valenza del controllo immediato del *quisque de populo* sullo svolgimento

delle attività processuali, reso possibile dal libero accesso all'aula di udienza si apprezza, secondo un classico, risalente ed acquisito principio». Secondo il Supremo collegio, dunque, la circostanza che il procedimento per la riparazione della ingiusta detenzione sia trattato, in sede di giudizio di legittimità, con il rito e nelle forme della trattazione camerale non partecipata, in assenza del pubblico, non evidenzia profili di contrasto tanto con il principio convenzionale dettato dall'art. 6, § 1 C.e.d.u. che con il precetto della pubblicità dei giudizi. Per l'effetto, le Sezioni unite dichiaravano invece rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 315, co. 3, in relazione all'art. 646, co. 1, c.p.p., in riferimento agli artt. 117, co. 1, e 111, co. 1, Cost., nella parte in cui non consentono che, su istanza degli interessati, il procedimento per la riparazione per l'ingiusta detenzione si svolga, davanti alla Corte d'Appello, nelle forme dell'udienza pubblica. In punto di non manifesta infondatezza, secondo le Sezioni unite, gli effetti che scaturivano dalla sentenza della Corte e.d.u. (caso Lorenzetti c. Italia), che aveva accertato la violazione strutturale del principio convenzionale, determinava la necessità che i processi ancora pendenti dovessero necessariamente conformarsi ad essa, previa declaratoria di illegittimità costituzionale *in parte qua* delle norme nazionali contrastanti con quella regola. Quale ulteriore principio costituzionale violato, le Sezioni unite avevano individuato l'art. 111 Cost., atteso che l'assenza della possibilità di una trattazione in pubblico del procedimento di riparazione per ingiusta detenzione nella fase del merito si poneva in contrasto con la stessa regola costituzionale del "giusto processo", che si atteggiava come diritto fondamentale ed inviolabile della persona e come connotato essenziale della giurisdizione.

5. La Corte costituzionale, con sentenza n. 214 del 2013, dichiarava inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale. Preliminarmente il Giudice delle leggi richiamava la propria precedente sentenza n. 80 del 2011, che, in situazione parzialmente analoga relativa alla pubblicità dell'udienza per l'applicazione delle misure di prevenzione, aveva dichiarato il difetto di rilevanza della questione discendente dal fatto che l'interessato, ricorrente per cassazione, non risultava aver formulato, nei precedenti gradi di giudizio, alcuna istanza di trattazione in forma pubblica del procedimento. Ebbene, osservava la Consulta, nel caso specifico la parte privata non aveva mai chiesto l'udienza pubblica nei gradi di merito e in sede di rinvio, ma neppure aveva chiesto o eccepito alcunché nelle occasioni in cui il procedimento era stato trattato innanzi al giudice di legittimità: alcuna istanza o eccezione era stata altresì formulata nemmeno dopo che il secondo ricorso per Cassazione era stato rimesso alle Sezioni unite per stabilire in quale misura i

principi enunciati dalla Corte di Strasburgo, riguardo alla pubblicità delle udienze nel procedimento di riparazione dell'ingiusta detenzione, incidessero sul giudizio principale. Secondo la prospettazione delle Sezioni unite, la pronuncia della Corte e.d.u., avendo censurato non un concreto "difetto" del singolo processo, ma una carenza dipendente dalla disciplina normativa, avrebbe dovuto esplicitare una efficacia espansiva esterna rispetto al caso considerato, sicché l'invocata declaratoria di illegittimità costituzionale avrebbe consentito di annullare con rinvio il provvedimento impugnato, dando così modo al ricorrente di formulare eventuale richiesta di udienza pubblica.

La Corte costituzionale ha ritenuto che la rilevanza della questione sarebbe solo ipotetica, atteso che l'applicabilità della norma resterebbe subordinata ad un accadimento non solo futuro, ma anche del tutto incerto, quale è la circostanza che, a seguito di una pronuncia di accoglimento, l'interessato si avvalga effettivamente della facoltà attribuitagli¹.

6. Ai fini della decisione sul ricorso, già due volte rigettato dalla Corte d'Appello, le Sezioni unite, una volta ampiamente precisata in tutti i suoi contorni la questione circa la forma del rito, hanno fatto ricorso ai principi tradizionali già affermati in precedenza, con il pregevole effetto di darne ulteriore ed autorevole cristallizzazione. In primo luogo hanno affrontato il tema del rapporto tra errore giudiziario e diritto alla riparazione, ribadendo che ostacolo alla concessione del beneficio è l'efficienza causale della condotta del richiedente nella determinazione dello stato di detenzione anche nell'ipotesi di

¹ In dottrina, in argomento, cfr. ROMEO, *Alla Corte costituzionale la questione della mancanza di pubblicità nel procedimento di riparazione per ingiusta detenzione*, in www.penalecontemporaneo.it, per cui va attribuita rilevanza decisiva alla constatazione che «la parte non aveva mai presentato richiesta di trattazione in pubblica udienza in sede di merito, né dedotto motivi di impugnazione per lamentare l'eventuale nullità di una irrituale trattazione del procedimento». Secondo l'Autore, poi, la "pendenza" del procedimento renderebbe improduttiva di effetti una pronuncia di incostituzionalità per le situazioni giuridiche ormai "esaurite": tra le situazioni esaurite figuravano anche quelle riferibili a preclusioni processuali e, per la mancata formulazione di una espressa richiesta di trattazione in pubblica udienza, «l'eventuale nullità derivante dalla relativa violazione resterebbe sanata e non più deducibile nel giudizio di rinvio, né nel successivo grado di cassazione». In un ulteriore contributo, ID., *Alle Sezioni unite la questione della mancanza di pubblicità nel procedimento di riparazione per ingiusta detenzione*, in www.penalecontemporaneo.it segnalava come «i precedenti di legittimità, pur non univoci, lasciavano chiaramente intendere l'insussistenza di una nullità assoluta per una trattazione in camera di consiglio in luogo di quella, prescritta, della pubblica udienza e, conseguentemente, la decadenza dalla facoltà di eccepirarla in cassazione, se occorsa in sede di merito, e l'impossibilità di rilevarla d'ufficio». Inoltre LEO, *Una questione inammissibile in tema di pubblicità delle udienze nel procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione (ancora a proposito degli effetti delle sentenze della Corte e.d.u. nell'ordinamento interno)*, in www.penalecontemporaneo.it ribadiva che l'esito del procedimento è condizionato dal rilievo decisivo che «l'interessato non ha mai chiesto la presenza del pubblico alle udienze, né ha mai manifestato interesse per il tema».

riparazione per sottoposizione a custodia cautelare in assenza delle condizioni di applicabilità di cui agli artt. 273 e 280 c.p.p., accertata *ex post* all'esito del dibattimento².

Al riguardo, va ricordato che già era stato affermato che nel procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione il giudice, nell'accertare la sussistenza o meno della condizione ostativa all'indennizzo data dall'incidenza causale del dolo o della colpa grave dell'interessato nella produzione dell'evento costitutivo del diritto, deve valutare la condotta da questi tenuta sia anteriormente che successivamente al momento restrittivo della libertà e, più in generale, a quello della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico, con la precisazione che la valutazione dei comportamenti successivi a tale conoscenza deve essere effettuata con particolare cautela, dovendosi sempre, e con adeguato rigore, avere rispetto per le strategie difensive che abbia ritenuto di adottare (quale che possa esserne la ragione) chi è stato ingiustamente privato della libertà personale³. La questione inizialmente controversa atteneva al se la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, consistente nell'aver dato o concorso a dare causa alla misura cautelare per dolo o colpa grave, operasse anche nel caso di riparazione per sottoposizione a custodia cautelare in assenza delle condizioni di applicabilità di cui agli artt. 273 e 280 c.p.p. Al riguardo, una parte della dottrina⁴ riteneva che la collocazione della causa ostativa *de qua* all'interno del primo comma dell'art. 314 c.p.p. costituisse indice della precisa volontà del legislatore di limitarne l'efficacia con riguardo alle sole ipotesi di c.d. ingiustizia sostanziale della detenzione. Altra parte della dottrina riteneva che il principio generale di autoreponsabilità della condotta individuale consentisse – superando il dato letterale – di affermare l'efficacia della predetta condizione ostativa anche con riguardo ai casi di c.d. ingiustizia formale della detenzione⁵. Un orientamento intermedio riteneva che, pur nel

² Cass., Sez. un., ud. 27 maggio 2010, D'Ambrosio, in *Mass. Uff.*, n. 247663. In dottrina cfr. SCACCIA-NOCE, "Ingiustizia formale" della custodia preventiva e "causa sinergica": le Sezioni unite contemperano il diritto all'equa riparazione con la condotta dolosa o gravemente colposa del detenuto, in *Cass. pen.*, 2011, 499.

³ Cass., Sez. un., 13 dicembre 1995, Sarnataro ed altri, in *Mass. Uff.*, n. 203636.

⁴ V. BAUDI, *Il potere cautelare nel nuovo processo penale*, Milano, 1990, 207 e ss.; PINI, *Commento all'art. 314 c.p.p.*, in *C.p.p. ipertestuale A. GAITO*, Torino, 2012, vol. II, 1688; NAPPI, *Guida al codice di procedura penale*, Milano 2007, 814.

⁵ Così AMATO, *Commento agli artt. 314 - 315 c.p.p.*, in *Comm. nuovo C.p.p.*, a cura di Amodio, Dominioni, Milano, 1990, 232; COPPETTA, *La riparazione per ingiusta detenzione*, Milano 1993, 188; RIVELLO, voce *Riparazione per l'ingiusta detenzione*, *Dig. Pen.*, 1997, 342; ZANETTI, *La riparazione dell'ingiusta custodia cautelare*, Padova, 2002, 185; SANTANGELO, *La riparazione per l'ingiusta detenzione*, in *Giur. merito*, 2001, 1529; MONTALDI, *Commento all'art. 314 c.p.p.*, in *Comm. nuovo C.p.p.*, a cura di Chiavario, 1989 - 1991, vol. III, 321; LOSAPIO, *Commento all'art. 314 c.p.p.*, in *Codice di*

silenzio del legislatore, nell'ipotesi di ingiustizia formale, ai sensi dell'art. 1227 c.c., il fatto colposo dell'indagato o dell'imputato non determinasse una completa esclusione del ristoro, bensì una semplice diminuzione⁶. Tornando alla sentenza, altra affermazione degna di nota ha riguardato la riaffermazione del principio per cui il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione non spetta se l'interessato ha tenuto consapevolmente e volontariamente una condotta tale da creare una situazione di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria o se ha tenuto una condotta che abbia posto in essere, per evidente negligenza, imprudenza o trascuratezza o inosservanza di leggi o regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una prevedibile ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzia nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso⁷.

Infine, è stata data ampia riaffermazione della bontà del metodo processuale seguito, allorché è stato affermato che il giudice del procedimento di riparazione per ingiusta detenzione può rivalutare fatti emersi nel processo penale, ivi accertati o non esclusi, ma ciò al solo fine di decidere sulla sussistenza del diritto alla riparazione⁸.

In conclusione, merita condivisione la soluzione adottata, di piena conferma della legittimità dell'assunto reiettivo fatto proprio dalla Corte territoriale etnea, soprattutto perché in applicazione dei principi sopra richiamati la stessa ha affermato che la detenzione ha chiaramente trovato origine, da un lato, nella «condotta occulta e travisante serbata nei colloqui intercettati» tra il ricorrente e i personaggi coinvolti nel traffico di stupefacenti e, dall'altro, nel silenzio riservato agli inquirenti sull'uso personale della sostanza oggetto di detti colloqui.

PAOLO AURIEMMA

procedura penale - Rassegna di giurisprudenza e dottrina, a cura di Lattanzi, Lupo, Milano, 2003, 1489; CORDERO, *Procedura penale*, VII ed., Milano, 551.

⁶ In tal senso F.R. DINACCI, *La riparazione per ingiusta detenzione: profili sistematici e spunti interpretativi*, in *Giur. merito*, 1992, 428 e ss. *Contra*, TURCO, *Commento all'art. 314*, in *Comm. C.p.p.*, a cura di Giarda, Spangher, Milanofiori Assago, 2007, 2770 e ss., per cui «non si vede sulla base di quale percorso logico-giuridico l'interprete debba supplire al silenzio del legislatore ricorrendo ad una norma collocata in un autonomo apparato normativo - il codice civile - che disciplina un meccanismo - risarcimento del danno - non coincidente con quello in esame, anziché utilizzare il disposto dell'art. 314, co. 1, che si innesta perfettamente sulla cornice normativa di riferimento».

⁷ Cass., Sez. IV, 23 ottobre 2008, Tucci, in *Mass. Uff.*, n. 242034; Id., Sez. IV, 24 gennaio 1997, Caronna, *ivi*, n. 207261.

⁸ Cass., Sez. IV, 10 giugno 2010, Ministero Economia Finanza, in *Mass. Uff.*, n. 247867; Id., Sez. IV, 22 ottobre 2002, Iannozzi ed altri, *ivi*, n. 225507.

ARCHIVIO PENALE 2014, n. 3